



COMUNE DI SANDRIGO

PROVINCIA DI VICENZA

N°26 Reg. delib.	Ufficio competente RAGIONERIA
----------------------------	----------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO

OGGETTO	APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2018
---------	--

Oggi **ventitre** del mese di **settembre** dell'anno **duemiladiciannove** alle ore **18:30**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta Ordinaria di Prima[^] convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Stivan Giuliano	Presente	CADORE DAVIDE	Presente
RIGON MARICA	Presente	URBANI DIEGO	Presente
RIGONI GIOVANNI	Presente	POZZATO DIEGO	Assente
POZZATO LUCIA	Presente	DAGLI ORTI PAOLO	Presente
CUMAN ANTONIO	Presente	VIVALDI MARGHERITA	Presente
CHEMELLO MARIANO	Presente	TOSATO ANDREA	Assente
BASSO GIORGIO	Presente		

Presenti 11 Assenti 2

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario DOTT.SSA Bergamin Antonella.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Stivan Giuliano nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
L'ASSESSORE PROPONENTE**

RICHIAMATO l'art. 233 bis del D. Lgs. 267/2000, così come inserito dal D.Lgs. 126/2014, che introduce per gli enti locali il bilancio consolidato;

VISTO l'art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 come modificato con D.Lgs. 126/2014, il quale prevede che gli enti redigano il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4;

DATO ATTO che ai sensi del comma 4 del citato art. 11bis del D.Lgs. 118/2011 gli enti possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione, e che i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti sono tenuti alla predisposizione del bilancio consolidato a decorrere dall'esercizio 2018, con riferimento all'esercizio 2017;

DATO ATTO pertanto che, a decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017, tutti gli enti devono procedere con l'adozione del bilancio consolidato;

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 18/12/2018 con cui si è proceduto alla revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. (D.Lgs. n. 175/2016);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 21/12/2017, con cui è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. 2018-2020;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 21/12/2017, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2018-2020;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 21/12/2017, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 17/04/2019, con cui è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'esercizio 2018, che comprende altresì lo stato patrimoniale ed il conto economico;

VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4 al D.Lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato;

VISTO il soprarichiamato principio contabile applicato che individua i criteri e le modalità per la redazione del bilancio consolidato affinché lo stesso rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate;

DATO ATTO che il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è:

- composto dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

- a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
- b) la relazione del collegio dei revisori dei conti;
- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre;
- predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente;

DATO ATTO che il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento;

EVIDENZIATO che, ai fini della redazione del bilancio consolidato, occorre preliminarmente individuare gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica e quelle che vengono comprese nel bilancio consolidato (area di consolidamento);

DATO ATTO CHE con apposita deliberazione della Giunta comunale n. 38 del 17/04/2019 a seguito rettificata per presa d'atto errore materiale con deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 27/05/2019, ai fini della redazione del bilancio consolidato, sono stati preliminarmente individuati gli Enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica e quelle che vengono comprese nel bilancio consolidato, così come segue:

- Comune di Sandrigo
- Società SO.RA.RIS S.p.A.
- Società VIACQUA S.p.A.
- Consorzio Polizia Locale Nord Est
- Consorzio Igiene-Ambiente-Territorio (C.I.A.T.)
- Consiglio Bacino Bacchiglione
- Consorzio Energia Veneto (C.E.V.)

RICHIAMATE le PEC prot. n.ri 9158-9159-9160-9161-9162-9173 del 19/06/2019 con cui il Responsabile del Servizio Finanziario ha impartito le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato;

DATO ATTO che i componenti del gruppo hanno regolarmente trasmesso all'ente capogruppo i dati contabili necessari per il consolidamento entro il termine stabilito dall'ente nel Regolamento di contabilità e comunque entro il 20 luglio 2018;

DATO ATTO che si è proceduto alla verifica dell'uniformità del bilancio (uniformità temporale, formale e sostanziale), anche a seguito delle direttive impartite ai componenti del gruppo, ed a valutare i casi in cui apportare le opportune rettifiche ovvero conservare criteri difformi in quanto più idonei a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio consolidato. In questi casi, nell'informativa supplementare al bilancio consolidato viene specificata la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base;

EVIDENZIATO che i nuovi principi stabiliscono che i bilanci del Comune e dei componenti del gruppo possono essere aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri) secondo i due seguenti metodi:

- per l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali e delle società controllate (cd. metodo integrale);
- per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate (cd. metodo proporzionale).

Il metodo integrale risulta particolarmente indicato nei casi in cui l'Ente esercita un ruolo di controllo e/o di capogruppo.

Il metodo proporzionale è invece più indicato nei casi in cui il Comune detiene una quota di partecipazione minoritaria e non possa esercitare un ruolo di controllo;

DATO ATTO che per la redazione del bilancio consolidato è stato utilizzato il metodo proporzionale per ogni organismo appartenente al gruppo di consolidamento;

DATO ATTO che il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici. Pertanto, devono essere eliminati in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo (partite infragruppo); infatti, qualora non fossero eliminate tali partite, i saldi consolidati risulterebbero indebitamente accresciuti. La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze. La maggior parte degli interventi di rettifica non modificano l'importo del risultato economico e del patrimonio netto in quanto effettuati eliminando per lo stesso importo poste attive e poste passive del patrimonio o singoli componenti del conto economico (quali i crediti e i debiti, sia di funzionamento o commerciali, che di finanziamento nello stato patrimoniale, gli oneri e i proventi per Trasferimenti o contributi o i costi ed i ricavi concernenti gli acquisti e le vendite). Altri interventi di rettifica hanno effetto invece sul risultato economico consolidato e sul patrimonio netto consolidato e riguardano gli utili e le perdite infragruppo non ancora realizzati con terzi;

EVIDENZIATO che le operazioni di rettifica sono state effettuate per allineare i bilanci delle partecipate alle risultanze del Comune;

DATO ATTO:

- che al bilancio consolidato è allegata una relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa la quale indica i criteri di valutazione applicati, le ragioni delle scelte, la composizione delle voci, le modalità di consolidamento, ecc.;
- che gli atti contabili precedentemente citati devono essere presentati dall'Organo esecutivo al Consiglio Comunale entro i termini previsti dal vigente Regolamento di contabilità;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 19/08/2019, con cui è stato approvato lo schema di Bilancio Consolidato 2018;

VISTO il parere dell'Organo di Revisione, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, allegato in copia al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

SENTITA la Commissione Consiliare competente nella seduta del 16/09/2019;

PROPONE

1. **DI APPROVARE** , per le motivazioni espresse in narrativa, il bilancio consolidato per l'esercizio 2018, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente, composto da:
 - conto economico consolidato (allegato sub 1 A);
 - stato patrimoniale consolidato attivo e passivo (allegato sub 1B);
 - relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa (allegato sub 2);
 - parere dell'Organo di Revisione (allegato sub 3)

2. **DI DARE ATTO** che, per le motivazioni espresse in premessa, l'area di consolidamento, così come definita con delibera di G.C. n. 38 del 17/04/2019 rettificata per errore materiale dalla G.C. n. 52 del 27/05/2019, è composta da:
Comune di Sandrigo
Società SO.RA.RIS S.p.A.
Società ACQUE VICENTINE S.p.A.
Consorzio Polizia Locale Nord Est
Consorzio Igiene-Ambiente-Territorio (C.I.A.T.)
Consiglio Bacino Bacchiglione
Consorzio Energia Veneto (C.E.V.)

3. **DI DARE ATTO** che per la redazione del bilancio consolidato di cui al punto 1) è stato utilizzato il cosiddetto "metodo proporzionale" come previsto dal punto 4.4 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato;

4. **DI DARE ATTO** che il conto economico consolidato evidenzia un risultato d'esercizio di € 173.579,33;

5. **DI DARE ATTO** che lo Stato patrimoniale consolidato evidenzia un patrimonio netto di € 32.316.164,14;

PROPONE

DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, espressa nelle forme di legge, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. 267/2000;

Proposta n. 26 del 21-08-2019

OGGETTO	APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2018
---------	--

Il Sindaco passa la parola all'assessore Cuman Antonio.

Illustra l'assessore Cuman Antonio.

Aperta la discussione partecipano i seguenti componenti consiliari i cui interventi sono così sintetizzati:

Consigliere Cadore Davide: *“ se posso solo un'osservazione rivolta soprattutto ai colleghi della minoranza visto che nell'ultimo anno erano emerse diverse contestazioni da parte del gruppo 5 Stelle, in particolare rispetto a Viacqua, all'impossibilità di agire per controllare le scelte che vengono fatte. Io volevo sottolineare che è una cifra che caratterizza un po' la dinamica di tutte le partecipazioni degli enti locali, laddove le società per restare in piedi, società controllo pubblico, cosa fanno cercano nuovi soci quindi allargano la base societaria quindi percentualmente si stanno diluendo e la storia di Sandrigo va in questa direzione si è allargata Soraris, il consorzio Nordest Est Vicentino di polizia locale eravamo quattro gatti e siamo oltre 16 comuni se non sbaglio; lo stesso può dirsi, noi ne siamo usciti prima come Ferro tramvie vicentine c'era una componente con una parte di payback è una parte poi allargamento di permanenza, son tutte quote che si diluiscono. La stessa società Viacqua, prima come acque vicentine era una cosa, ora come doppio consorzio determina chiaramente che percentualmente ognuno di noi pesa meno. Pesiamo meno, quindi controlliamo meno le scelte, però esserci per quanto poco lo testimonia soprattutto al lavoro del sindaco Stivan che partecipa a tutta questa iosa di riunioni che non sono da poco; è l'unico modo che abbiamo per preservare dei pubblici servizi, quindi a mio parere per quanto questo sia un atto tecnico obbligatorio e probabilmente neanche così rilevante per un comune come Sandrigo ha delle partecipazioni che sono abbastanza stabili nell'arco storico però testimonia il fatto che Sandrigo attraverso queste partecipazioni storicamente portate avanti, finché le manterremo per quanto piccole sarà l'unico modo per esserci e puntare la bandiera e dire la propria. E' servito in più di un'occasione, continua a servire in qualche modo anche con collegamento diretto a quello che vedremo purtroppo poco nei punti successivi quindi il mio apprezzamento come criterio generale che questa è la anche le amministrazioni storiche hanno mantenuto e hanno voluto mettere in piedi per conservare le partecipazioni.*

Assessore Cuman: *“Aggiungo che quest'anno, lo saprete, hanno in progetto di fare un investimento di € 5.000.000,00 nella nostra frazione di Ancignano per installare sia della fognatura (la rete fognaria), che dell'Acquedotto.”*

Consigliere Dagli Orti: chiede la percentuale di partecipazione del Comune di Sandrigo in Viacqua

Sindaco: risponde che la percentuale di partecipazione è di 1.45% per effetto della recente fusione con altre società. Pone poi alcune osservazioni sul potere che possono avere i diversi Sindaci dei comuni che hanno delle quote all'interno della società.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTA la sopra citata proposta di delibera presentata per l'approvazione dall'Assessore competente;

RICHIAMATI:

- ✓ lo Statuto Comunale;
 - ✓ l'art. 78 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000 con riferimento alla previsione sul dovere degli amministratori di "...astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado;
- DATO ATTO che nessun amministratore si trova nella situazione di incompatibilità sopra indicata;
 - Visti gli art. 42 e 49 del D. Lgs. 18.08.2000 N. 267;
 - Visto il parere espresso dal Responsabile del Servizio di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 N. 267;
 - Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;
 - **Rilevato il numero dei presenti: n. 11 di cui tutti votanti**
 - **con voti favorevoli n. 9**, contrari n. 2 (Vivaldi Margherita, Dagli Orti Paolo), astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano il cui esito viene riconosciuto dal Sindaco - Presidente;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** , per le motivazioni espresse in narrativa, il bilancio consolidato per l'esercizio 2018, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente, composto da:
 - conto economico consolidato (allegato sub 1 A);
 - stato patrimoniale consolidato attivo e passivo (allegato sub 1B);
 - relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa (allegato sub 2);
 - parere dell'Organo di Revisione (allegato sub 3)
2. **DI DARE ATTO** che, per le motivazioni espresse in premessa, l'area di consolidamento, così come definita con delibera di G.C. n. 38 del 17/04/2019 rettificata per errore materiale dalla G.C. n. 52 del 27/05/2019, è composta da:
 - Comune di Sandrigo
 - Società SO.RA.RIS S.p.A.
 - Società ACQUE VICENTINE S.p.A.
 - Consorzio Polizia Locale Nord Est
 - Consorzio Igiene-Ambiente-Territorio (C.I.A.T.)
 - Consiglio Bacino Bacchiglione
 - Consorzio Energia Veneto (C.E.V.)

3. **DI DARE ATTO** che per la redazione del bilancio consolidato di cui al punto 1) è stato utilizzato il cosiddetto “metodo proporzionale” come previsto dal punto 4.4 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato;
4. **DI DARE ATTO** che il conto economico consolidato evidenzia un risultato d’esercizio di € 173.579,33;
5. **DI DARE ATTO** che lo Stato patrimoniale consolidato evidenzia un patrimonio netto di € 32.316.164,14;

Con successiva separata votazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, rilevato il numero dei presenti: n.11 di cui tutti votanti, con voti palesi favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Vivaldi Margherita, Dagli Orti Paolo), astenuti nessuno, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2018
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
0 Stivan Giuliano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario
DOTT.SSA Bergamin Antonella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.